

ta alla medesima, e da quel giorno è tenuto a soddisfare i mandati regolari ai creditori della Comune colla quota assegnata per la stessa.

32. A questo versamento nella cassa dipartimentale, e al pagamento de' mandati comunali sino alla concorrenza dell' imposta comunale, il Ricevitore è strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli non avesse esatta dai contribuenti in porzione o per intero la rata maturata.

33. Mancando al suddetto versamento nella cassa dipartimentale, incorre nella pena di un soldo per ogni lira della somma che non ha versata, e può essere eseguito dal Ricevitore dipartimentale, come nell' art. 78.

34. Mancando al pagamento dei mandati comunali, che non eccedono la somma, della quale è tenuto a rispondere come nell' art. 31, incorre nella pena di un soldo per lira a favore di chi senta il danno del ritardato pagamento, e può ad istanza del medesimo essere escusso dalla Municipalità col metodo prescritto pel Ricevitore dipartimentale.

Gli atti esecutivi in questo caso sono contrassegnati dal Cancelliere distrettuale.

35. Il Ricevitore è tenuto al pagamento d'ogni rata d'imposizione, tanto scossa come non scossa, e non può retrodare alcuna partita come inesigibile, a riserva solamente di quelle che non avesse potuto riscuotere per